



Atto di
Consiglio

Area Risorse Finanziarie

P.G. N.: 134378/2015

N. O.d.G.: 270/2015

N. Archivio: 75

Data Seduta Giunta : 10/07/2015

Data Seduta Consiglio : 17/07/2015

Data Pubblicazione : 21/07/2015

Data Esecutività : 17/07/2015

Immediatamente Esecutivo

Oggetto: RETTIFICA DELLA DELIBERA PG .N.10737/2015 IN MATERIA DI ALIQUOTE IMU TRIENNIO 2015/2017

- Delibera di Consiglio -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

Commissioni

Dati di Lavoro

Timbro Digitale della Delibera

Timbro Digitale del Parere

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Premesso che con delibera PG.N.10737/2015 è stato approvato il regolamento delle aliquote IMU del triennio 2015/2017;

Considerato che:

- nella suddetta delibera per mero errore materiale non è stata rettificata la previsione di cui al quarto punto elenco dell'art.1, alla luce dell'entrata in vigore della disposizione di legge di cui all'art.9bis del D.L.47/2014 - convertito con modificazioni dalla legge n.80/2014- che al suo comma 1 così dispone: "1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.»;
- che occorre pertanto rettificare la suddetta disposizione adattandola alla cogente previsione di legge, onde evitare che nel regolamento figurino previsioni comunque inapplicabili perché in contrasto con norme di legge;
- nella fase di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 - per ragioni di equilibrio di bilancio e al fine di sopperire, con il relativo maggior gettito IMU, all'ulteriore diminuzione delle risorse a disposizione del Comune per il mantenimento del livello qualiquantitativo nell'erogazione di importanti servizi ai

cittadini - non era stato possibile confermare per l'annualità 2015 e successive le aliquote agevolate previste per l'IMU 2014 per :

1) l'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;

2) le unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:

- persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
- studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;
- lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti.

e per entrambe le suddette fattispecie l'IMU dal 2015 è stata approvata applicando l'aliquota ordinaria.

Verificato che:

- con l'art. 8, comma 10, del D.L. 78 del 19 giugno 2015 è stato ripristinato parzialmente per l'anno 2015 il Fondo perequativo per il passaggio IMU-TASI;
- tale Fondo consente di finanziare parzialmente il ripristino per l'anno 2015 dell'aliquota agevolata dello 0,76 per cento per:
 - 1) l'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
 - 2) le unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:
 - persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
 - studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;
 - lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti.

Considerato il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, indubbiamente esercitabile grazie all'espresso richiamo all'art.52 del D.Lgs.446/97 fatto ai fini I.U.C.-IMU dall'art.1 comma 702 della Legge 147/13 ed ai fini IMU dagli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n.23/11 ss.mm.ii. e 13, comma 13, del D.L. n. 201/11 ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii., nonché il

D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-IMU;

- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, che proroga ulteriormente al 30/07/2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti, agli atti, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Capo Area Risorse dal Finanziarie;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente con la delibera PG 206858/2015 "Variazione al bilancio 2015-2017 - assestamento dell'esercizio 2015 di cui all'art. 175, comma 8, D.Lgs. 267/2000 - salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267-2000 parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione (var. n. 6/2015) in corso di adozione;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la rettifica al "Regolamento delle aliquote e detrazioni I.U.C.-IMU per il triennio 2015-2017" riportata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con la rettifica di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2015.

Infine, con votazione separata


DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Area
Mauro Cammarata



Documenti allegati (parte integrante):


Allegato A delibera maggio 2015 regolam aliquote IMU_versione 2 luglio 2015.pdf

Documenti in atti :


Allegato B delibera maggio 2015 regolam aliquote IMU.versione 2 luglio 2015.odt

ALLEGATO A ALLA DELIBERA PG.N.134378/2015

Art.1 (modificazioni all'art.1)

1. L'art.1 è abrogato e sostituito dal nuovo seguente art.1:

"Per il triennio 2015-2017 sono stabilite ai sensi di legge le seguenti aliquote della I.U.C.- IMU (imposta municipale propria) di cui all'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.:

ANNUALITA' 2015

- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 , e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- **aliquota dello 0,6 per cento** Relativamente all'unità immobiliare A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente ad una sola unità immobiliare A1, A8 e A9, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente agli alloggi di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente alla casa coniugale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente ad un unico immobile A/1, A/8 e A/9, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:
 - persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
 - studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l'Università

degli Studi
di Bologna;

-lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti.

La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l'immobile come abitazione principale ovvero dello studente o lavoratore fuori sede.”

- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali;
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data 23/09/08rep.n.206395.
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
- **aliquota dello 0,76 per cento**, applicabile per tre anni, relativamente agli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05 - che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell'art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
- **aliquota (ordinaria) dell'1,06 per cento** relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie agevolative.

ANNUALITA' 2016/2017

- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 , e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- **aliquota dello 0,6 per cento** Relativamente all'unità immobiliare A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente ad una sola unità immobiliare A1, A8 e

A9, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente agli alloggi di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente alla casa coniugale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- **aliquota dello 0,6 per cento** relativamente ad un unico immobile A/1, A/8 e A/9, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali;
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data 23/09/08 rep.n.206395.
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
- **aliquota dello 0,76 per cento**, applicabile per tre anni, relativamente agli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05 - che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell'art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- **aliquota dello 0,76 per cento** relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
- **aliquota (ordinaria) dell'1,06 per cento** relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie agevolative."